IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVI - Serie IV - Vol. III - Fasc. VII - Luglio 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — Allocuzione Concistoriale, p. 223. — Breve d'erezione dell'Unione Apostolica, p. 157. — **S. CONGR. CONCISTORIALE.** — Erezione e statuti del Collegio per gli Assistenti degli emigranti, p. 201. — **S. CONGR. DEI SEMINARI.** — Ordinamento dei Seminari d'Italia (*Fine*), p. 204. — **LETTURA DEL CODICE.** — I rimedi contro le sentenze; le spese, p. 211 — **CONSULTAZIONI.** — Su una fondazione di patrimonio sacro, p. 218. — **BREVI RISPOSTE** N. 52-55, p. 222 — **CRONACA ECCLES.**, Concistoro. Nuovi Cardinali. Nuovi Vescovi, p. 223. — **FATTI DEL MESE**, p. 227. — **RETTIFICA**, p. 228. **BIBLIOGRAFIA**, p. 228-*bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Si erige in Primaria l'Unione Apostolica del clero secolare arricchendola di nuove grazie spirituali. (*A. A. S.*, XIII, 302).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum vestigiis insistentes pias Societates ad pietatis et caritatis opera exercenda institutas, ex quibus uberes percipit christiana res fructus spirituales, peculiaribus honoribus, privilegiis et gratiis augere ac locupletare pro re ac tempore satagimus. Harum in numerum exploratum plane Nobis est iure meritoque esse accensendam Unionem Apostolicam sacerdotum saecularium, quae a SSmo Corde Jesu audit. Haec enim Societas primum anno 1862 in Gallia instituta frugiferum ad finem firmandae ac tuendae cleri unitatis, proposita universis sociis, per opportuna caritatis officia, uniformi vitae ratione ita ut sparsi per christianum orbem levitae fraternae dilectionis vinculo inter se devincirentur, annuentibus, immo et faventibus locorum Ordinariis, brevi sexaginta annorum intervallo, tanta, favente Deo, incrementa percepit, ut in praesens plurimas totius christiani orbis dioeceses pervaserit, et in Europa non minus quam in America tam Septentrionali quam Meridionali, Australasia, Cocincina, Indiis Orientalibus et longinquis aliis regionibus mirifice floreat uberrimosque pietatis ac san-

ctitatis fructus edat. Romani Pontifices Nostri Decessores Pius IX, Leo XIII et rec. me. Decessor Noster Pius Pp. X Unionem enunciatam pluries publicis documentis laudare et commendare plurimisque indulgentiis ac privilegiis augere et locupletare non dubitarunt. Nunc vero cum hodiernus ipsius Unionis Moderator generalis dilectus filius Aloisius Lamerand, ut ipsa Associatio Matrix eiusque filiales magis magisque in dies promoveantur, eaeque ad normam Codicis iuris canonici nuper editi, opportunis legibus regantur, Nos supplicibus votis flagitaverit, ut suppleto, quatenus opus sit, quolibet sive erectionis sive associationis filialium defectu hucusque forsan incurso, eamdem Associationem Matricem ad Primariae gradum pro universo catholico orbe erigere dignemur; Nos, animo repetentes singularia in rem sacram merita quibus Unio ipsa commendatur, optatis his annuendum ultro libenterque existimavimus. Quae cum ita sint, collatis consiliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi praepositis pro Tridentini Concilii decretis interpretandis, sanatis auctoritate Apostolica (ut omnes ambigendi causae penitus tollantur) omnibus defectibus fortasse ad hunc usque diem incursis circa erectionem, aggregationes et adscriptiones, Unionem Apostolicam sacerdotum, perpetuo statuta eius sede in sacello Sancti Dionysii Basilicae SSmi Cordis Jesu in Monte Martyrum Lutetiae Parisiorum, item Apostolica Nostra Auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum, in Primariam pro universo orbe catholico constituimus, ita ut sit revera et habeatur Unio Matrix ac persona iuridica, ad tramitem iuris, una cum adnexis iuribus ac privilegiis propriis. Unionis autem memoratae sic per Nos in Matricem, sive Primariam, erectae Moderatori atque Officialibus praesentibus ac futuris largimur, auctoritate Nostra Apostolica, praesentium tenore, ut ipsi alias quaslibet eiusdem nominis atque instituti Uniones, ubique terrarum tam actu erectas quam erigendas in posterum, sibi aggregare legitime queant, servata forma Constitutionis Clementis PP. VIII Praedecessoris Nostri rec. me. aliisque Apostolicis constitutionibus desuper editis, et cum illis communicare licite possint indulgentias omnes ac spirituales gratias ipsi Primariae Unioni a Sede Apostolica concessas, quae tamen cum aliis communicari valeant. Praeterea, cum eiusdem Unionis Moderator generalis Nos

quoque humili prece adierit, ut de indulgentiis quas rec. me. Decessor Noster Pius PP. X eidem Unioni largitus est per similes Apostolicas Literas die 28 mensis decembris anno 1903 Piscatoris annulo obsignatas (1), quasdam immutare velimus, nonnullis etiam additis privilegiis et gratiis spiritualibus; Nos, audito Cardinali S. R. E. Poenitentiario Maiori, haec quae infrascripta sunt decrevimus. Nimirum de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis sacerdotibus qui dictam piam Unionem in posterum ingredientur, die quo ipsi primum eidem Sodalitio nomen dederint, et die similiter quo tyrocinio expleto professionem emiserint, simulque vere poenitentes et confessi sacrosanctum Missae Sacrificium celebraverint et aliquo temporis spatio pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, respective *plenariam*; ac tam inscriptis quam in posterum inscribendis in eadem Unione sacerdotibus, qui in quolibet annuo conventu, sive generali, sive nationali, sive dioecesano, iuxta Unionis tabulas celebrando, actum consecrationis SSmo Cordi Iesu: « Domine Iesu Redemptor » una cum acto consecrationis Beatae Virgini: « Ad te uno animo » pie recitent, aliaque iniuncta pietatis opera impleant, etiam *plenariam* omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Quoties vero in spiritualibus dictae Unionis conventibus, qui solent haberi intra mensem, inscripti sacerdotes eosdem actus contrito saltem corde recitent, septem annos totidemque quadragenas; quoties autem item contrito corde actum consecrationis Virgini recitent, de numero poenalium trecentos iis dies in forma Ecclesiae solita expungimus. Die etiam quo Ssmi Cordis Iesu, Unionis ipsius titularis, festum quotannis agitur, sacerdotibus Unionis sociis, qui iniuncta pietatis opera rite impleverint, *plenariam* largimur indulgentiam; et partialem centum dierum relaxationem, iisdem sociis a Pio PP. X per Literas Apostolicas, de quibus habita supra mentio est, tributam, quoties menstruo secessui operam navent, tam pro sodalibus, quam pro aliis sacerdotibus ad idem

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XVI, 162.

pium opus incumbentibus, in *plenariam* indulgentiam de Nostra benignitate commutamus, dummodo hi tamen quae iniuncta sunt pro plenariis indulgentiis lucrandis pietatis opera rite adimpleant. Similiter volumus, ut iam ter in hebdomada ab ipso Decessore Nostro concessum personalis altaris privilegium, ad quatuor dies in hebdomada pro sociis extendatur. Insuper Unionis Apostolicae sociis praesentibus ac futuris facultatem impertimur adnectendi Crucifixis indulgentiam dictam « toties quoties » et adnectendi Rosariis indulgentias Patrum Ordinis Praedicatorum (exclusis indulgentiis propriis pro fidelibus Confraternitati Rosarii inscriptis), nec non applicationem Rosariis indulgentiarum, quae a Patribus Crucigeris appellantur, in perpetuum similiter prorogamus. Tandem cum idem generalis Moderator pro universis Unionis Apostolicae sacerdotibus sociis facultatem rogaverit benedicendi atque imponendi sub unica formula quinque Scapularia; Nos preces ipsas exhibitas Nobis a SS. Rituum Congregationi Cardinali Praefecto peramanter excipientes, dictae Apostolicae Unionis sacerdotibus sociis praesentibus ac futuris, dummodo singulis facultatibus rite sint muniti, veniam perpetuo facimus quinque Scapularia rite benedicendi atque imponendi unica sub formula, facta insuper potestate, occasione magni fidelium concursus, tempore vel peregrinationum vel missionum, eadem Scapularia conglobatim benedicendi, cum dispensatione tradendi nomina singulorum inscriptorum, quoties id praescriptum sit pro quibusdam Scapularibus. Porro mandamus ut sociis supradictis, si malint, liceat plenariis his ac partialibus indugentiis functorum vita labes poenasque expiare.

Decernentes praesentes Literas firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectos sortiri atque obtinere, ipsique piae Unioni sic in Primariam a Nobis erectae nunc et in posterum plene suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Decernimus etiam ut in reliquis serventur religiose conditiones omnes praecedentibus Nostri Decessoris Literis adiectae. Volumus autem ut Nostrarum praesentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius

notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate vel officio constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die XVII aprilis MCMXXI, Pontificatus Nostri anno septimo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

Erezione in Roma del Collegio pei Sacerdoti assistenti degli emigranti, e suoi statuti. (*A. A. S.*, XIII, 309).

Notificazione. — Sacerdotum Collegium quod *Motu proprio* diei 13 martii 1914 Pius X instituit (1), SSmus D. N. Benedictus XV, instauratis magna cum munificentia aedibus « Via della Scrofa n. 70 », hisce diebus aperuit ad instituendos italos sacerdotes qui se dare intendunt ministerio spiritualis adsistentiae Italis ad exteras regiones emigrantibus praestandae.

Praecipuae Collegii leges hae sunt:

1. Collegii finis est ut praeparet iuniores sacerdotes, ad Italos in peregrinas regiones migrantes honeste et religiose excolendos et iuvandos. In Collegio itaque non recipientur nisi sacerdotes qui animi mentisque virtutibus, aetate, prospera valetudine, aliisque dotibus huic fini assequendo sint pares.

2. Supremus Collegii Praeses erit Praelatus pro Italis ad externa emigrantibus.

Tres sacerdotes singulatim electi, unus ab E.mo Cardinali a Secretis S. C. Consistorialis, alter ab E.mo Cardinali Urbis Vicario, tertius a Praelato pro Italis ad externa emigrantibus, eodem munere fungentur ac Deputati pro Seminariis.

3. Praelatus, supremus Collegii moderator, cum approbatione Cardinalis S. C. Consistorialis Secretarii et E.mi Urbis Vicarii, sacerdotem eliget, qui Rectoris Collegii munere fungatur: eiusque erit Collegium ipsum moderari prout iuris et officii est Rectorum Seminariorum.

(1) Cfr. vol. XXVI, p. 10.

4. Acceptatio uniuscuiusque sacerdotis pertinebit ad Praelatum pro Italis ad externa emigrantibus, qui, ante, omnia notitias de vita et moribus praesertim ab Ordinario eiusdem sacerdotis quaerat; et eos tantum in Collegio recipiat, qui conditionibus praediti sint in art. 1 recensitis.

5. Sacerdotes qui in Collegio recipi cupiunt petitionem scriptam Praelato pro Italis ad externa emigrantibus exhibere debent, qua indicentur uniuscuiusque patria, dioecesis, aetas, curriculus studiorum, munia quibus quisque in dioecesi functus sit aliaque requisita.

6. Statim ac aliquis sacerdos ingressus fuerit, Rector certiorem faciet E.mum Cardinalem Urbis Vicarium.

7. Significare poterunt alumni regionem, ubi malint munere fungi pro emigrantibus. Morem tamen gerent moderatoribus, qui aliter, iustis de causis, statuendum censuerint.

8. Ordinaria mansio in Collegio erit unius anni, a medio octobri ad mensem iulium anni insequentis. Quod temporis spatium iustis de causis in singulis casibus poterit prorogari.

9. Alumni quarto quoque mense periculum studiorum facient intus domique, quo suum in disciplinis progressum ostendant, et si quis deficiens inveniatur, poterit ad propriam dioecesim remitti.

10. Alumni qui, quavis de causa, existimanbuntur non idonei ad munus emigrantes adiuvandi, poterunt a Praelato supremo Collegii moderatore dimitti, iique dimissi Romae consistere prohibentur sed in dioecesim suam redire debebunt.

11. Disciplinae institutionis et studii erunt:

a) linguae exterae: anglica, hispanica, lusitana, teutonica, iuxta regiones ad quas potissimum alumnus destinatur;

b) iurisprudentia civilis, mores et consuetudines locorum iuxta idem criterium;

c) disciplina apologetica et pastoralis;

d) s. liturgia et cantus ecclesiasticus;

e) elementa habendi et reddendi rationes;

f) elementa hygienis et medicinae.

12. Sacerdotes, Collegii alumni, dum in Urbe manent, subiecti erunt E.mo Cardinali Vicario; et, quoad interiorem disciplinam, Praelato et Rectori.

13. Exacto tirocinio, mittentur ad exteras regiones ad Italos emigratos aliosque, si opus sit, iuvandos, initis prius tractationibus inter locorum Ordinarios et Praelatum Collegii Praesidem, et cum debito S. C. Consistorialis rescripto.

14. Missio decem annos regulariter perdurabit: eaque perdurante sacerdotes, tum quoad disciplinam ecclesiasticam et morum correctionem, tum quoad animarum curam, subiecti erunt Ordinario loci ad tramitem communis iuris. Quotannis tamen de se et de suis rebus docebunt Praelatum pro Italis ad externa emigrantibus.

15. Sacerdotes, sive dum in Collegio in Urbe manent, sive dum in missione in extera regione versantur, Ordinarium suum in Italia non amittunt; nisi forte per incardinationem, servatis de iure servandis, exterae dioecesi cooptentur.

16. Expletis decem missionis annis, sacerdotes redire poterunt ad suam dioecesim in Italia; aut, obtentis a S. C. Consistoriali opportunis facultatibus, ubi degunt permanere. Eos vero redeuntes Ordinarii non recipiant uti alienos, sed uti proprios ac benemeritos, qui in exteris locis fidem et pietatem in italica gente servare studuerunt, quique idcirco saltem indirecte, sed interdum etiam directe, suae originis dioecesi profuerunt. Itaque iusta ratio de iisdem habenda erit quoties de muneribus et officiis seu beneficiis conferendis agetur.

Praelatus pro Italis ad externa emigrantibus constitutus est R.mus D. *Michael Cerrati*, Episcopus tit. Lyddensis.

Collegium aliquot iam numerat alumnos, quamvis nonnisi paucos ante menses aedes instrui potuerint. Qui itaque Ordinarii, utriusque praesertim Americae, ope indigeant aliquot sacerdotum in bonum Italorum apud se commorantium, eos postulare poterunt sive a S. C. Consistoriali, sive directe ab ipso Praelato huic Collegio praeposito.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis Consistorialis, die 26 maii 1921.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S. Aloisius Sincero, *Adsessor.*

S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi.

Ordinamento dei Seminari d'Italia. (Cont. e fine, v. pag. 169).

IX. *Programma per il corso teologico.* Il Canone 1365 (§§ 2 e 3) dice così: « Il corso teologico deve durare almeno quattro anni interi, e, oltre la *Teologia Dommatica* e *Morale*, comprenderà lo studio della *S. Scrittura*, della *Storia Ecclesiastica*, del *Diritto Canonico*, della *Liturgia*, della *Sacra Eloquenza* e del *Canto Ecclesiastico*. Si diano inoltre lezioni di *Teologia Pastorale*, integrate da esercizi pratici sul modo d'insegnare il Catechismo, di amministrare il Sacramento della Penitenza, di visitare gli ammalati, di assistere i moribondi ». A queste materie si sogliono aggiungere, come discipline sussidiarie, il *greco biblico*, l'*ebraico*, la *patristica*, l'*archeologia*, l'*arte sacra*. – La Teologia Dommatica e Morale, la S. Scrittura, il Diritto Canonico e la Storia Ecclesiastica sono considerate materie *principali*, le altre sono *secondarie o complementari*. Non si può pretendere che in tutti i Seminari s'insegnino tutte le materie enumerate. Le *principali* si debbono insegnare in tutti i Seminari, dove si fa il corso completo di Teologia; e il tempo destinato all'insegnamento di ciascuna deve essere corrispondente alla importanza di essa. In ordine alle *secondarie*, il criterio, che ne regola l'uso e la proporzione, deve variare secondo la importanza del Seminario; poichè non si può esigere da un Seminario diocesano ciò che conviene a un Seminario regionale o interdiocesano, specialmente se gode del privilegio di conferire i gradi accademici. – Parimenti si deve avvertire che quelle stesse materie, le quali sono necessarie e indispensabili al ministero sacerdotale, non possono avere, in un corso di quattro anni, se non uno svolgimento *elementare*. Il S. P. Leone XIII, dopo di aver detto, nell'Enc. *Depuis le jours*, che le scienze sacre, nel senso rigoroso della parola, sono la Teologia Dommatica e la Teologia Morale, la Sacra Scrittura, la Storia Ecclesiastica e il Diritto Canonico, soggiunge: « Sono queste le scienze proprie del Clero. Esso ne riceve una *prima iniziazione* durante la sua dimora nel grande Seminario e dovrà continuarne lo studio per tutto il resto della sua vita ».

Laonde il dovere di ciascun professore non è quello di trattare in modo completo ed esauriente alcune questioni, per quanto importanti; ma di svolgere nel tempo assegnato tutta la materia del programma col criterio anzidetto, e di eccitare nell'animo degli scolari il desiderio di completare, con un lavoro personale, le immancabili deficienze della scuola. Ciascuno si limiti alla sua materia, e si eviti che gli stessi punti di dottrina siano trattati in più di una scuola. Ciò che molto importa è che l'insegnamento delle singole discipline sia pratico, cioè s'impartisca in ordine all'esercizio del ministero pastorale e si accomodi alla capacità e coltura *media* degli studenti, senza lasciar d'indicare in pari tempo agli ingegni più eletti la via a più profonde ricerche. – I trattati *fondamentali* della Dommatica e della Morale, come pure i Prolegomeni alla S. Scrittura, alla Storia Ecclesiastica, al Diritto Canonico, debbono essere invariabilmente assegnati al primo anno del corso.

a) « La *Teologia* (*Dommatica*) è la *scienza delle cose della fede*. Essa si alimenta – dice il Papa Sisto V – a quelle fonti sempre zampillanti, che sono le Sacre Scritture, le decisioni dei Pontefici, i decreti dei Concilii » (Const. *Triumphantis Ierusalem*). Chiamata *positiva*, o *speculativa*, o *scolastica*, secondo il metodo che si adotta per studiarla, la Teologia non si limita a proporre le verità da credere: essa ne scruta l'intimo fondo, ne mostra i nessi con l'umana ragione, con l'appoggio degli aiuti che le fornisce la vera filosofia: le esplica, le sviluppa e le adatta esattamente a tutti i bisogni della difesa e della propagazione della Fede. Ben a ragione dunque il medesimo Sisto V (Const. cit.) chiama questa Teologia (e parla qui specialmente della Teologia *Scolastica*) un *dono del cielo*, e vuole che sia mantenuta nelle scuole e coltivata con sommo ardore, come quella che è la *più fruttifera* per la Chiesa » (Leone XIII, Enc. *Depuis le jour*). – Il testo, per gli Istituti, che hanno il privilegio di conferire i gradi accademici, deve essere la *Somma Teologica* di S. Tommaso, integrata da un altro libro, che contenga la parte *positiva* e l'ordine logico delle questioni (Motu proprio *Doctoris Angelici* di Pio X, 29 giugno 1914; Decreto della S. C. dei Seminari e Università, 7 marzo 1916), – e per gli altri Seminari deve essere un corso redatto secondo il metodo, i principii e la dottrina dello stesso s. Dottore (Motu proprio *Doctoris Angelici*; *Codice di D. C.*,

Can. 1366 § 2) (1). Tuttavia i due metodi – *positivo e scolastico* – si adoperino e armonizzino in modo che l'uso dell'uno non sia a scapito dell'altro (2). Il professore abitui gli scolari ai termini e alle formole scolastiche, interpretandole e traducendole nel linguaggio moderno; esponga, con la possibile chiarezza e precisione, le grandi verità della Fede, ne faccia vedere il nesso, le applichi alla vita cristiana ed all'esercizio del ministero, e dimostri la fatuità delle obiezioni degli increduli. – L'insegnamento segua il metodo scolastico e sia impartito in latino.

b) Lo studio della *S. Scrittura* è diretto all'intelligenza della parola di Dio scritta ed è anche il più necessario, perchè la Sacra Scrittura è una delle principali fonti della Rivelazione soprannaturale e perciò è, come disse il S. P. Leone XIII, *l'anima* della stessa Teologia (Enc. *Providentissimus Deus*, 18 novembre 1893). – Il S. P. Pio X non solo confermò tutte le disposizioni date a questo riguardo, ma prescrisse ancora altre sapientissime norme nella Lettera *Quoniam in re biblica*, 27 marzo 1906, delle quali si accennano le principali (3). – L'insegnamento sia impartito con grande spirito di pietà e con l'intento principale d'istillare nell'animo degli alunni i veri principii della Teologia, della Morale e dell'Ascetica; e gli alunni, alla loro volta, si accingano a questo studio con grande affetto, riverenza ed umiltà. – Il professore procuri di far conoscere e amare *tutti* i libri sacri, seguendo possibilmente nell'esposizione l'ordine cronologico. Non ometta la *Introduzione critica*, nè trascuri

---

(1) Il S. P. Leone XIII, nella Enc. *Depuis le jour*, dice: « Occorre forse aggiungere che il libro per eccellenza, nel quale gli alunni potranno con maggiore vantaggio studiare la teologia scolastica, è la *Somma Teologica* di San Tommaso d'Aquino? Noi vogliamo adunque che i professori abbiano cura di spiegarne il metodo a tutti i loro alunni, del pari che i principali articoli relativi alla fede cattolica ». Il S. P. raccomanda egualmente il *Catechismo* del S. Concilio di Trento, notevole per dovizia ed esattezza di dottrina e per eleganza di stile.

(2) « Maior profecto quam antehac *positivae* theologiae ratio est habenda; « id tamen sic fiat ut *nihil scholastica detrimenti capiat*, iique reprehendantur, « *utpote qui modernistarum rem gerunt*, quicumque *positivam* sic extollunt ut « *scholasticam* theologiam despicere videantur » (S. P. Pio X, Enc. *Pascendi*).

(3) [Quando fu steso l'*Ordinamento*, non era ancora pubblicata l'enciclica Geronimiana (cfr. vol. XXXII, p. 312) a norma della quale occorre integrare questo punto. *N. d. R.*].

le questioni che s'impongono a cagione delle difficoltà mosse da avversari audaci, come, per es. l'origine Mosaica del *Pentateuco*, la questione Giovannea, ecc. Ma l'importanza maggiore la dia all'*argomento*, al *contenuto*, secondo il fine che si prefisse lo Spirito Santo nell'ispirare la S. Scrittura (II *Tim.*, III, 16), facendone risaltare i sublimi esempi di virtù, i profondi insegnamenti. – Dovendo l'*esegesi* restringersi a pochi libri, nel *Vecchio Testamento* si esponga sommariamente la *legge di Mosè*, si spieghino i *principali vaticini* relativi al Messia ed alla sua opera redentrice, e s'interpretino alcuni *Salmi*, dando agli alunni norme e criteri per interpretare gli altri; e nel *Nuovo Testamento* siano specialissimo oggetto di studio i santi *Vangeli* e le *Lettere Apostoliche*. – Nell'*esegesi* si abbia sempre riguardo alle conclusioni dommatiche e alle decisioni della Santa Sede, e si consultino di preferenza i commenti dei Santi Padri e dei Dottori della Chiesa; perchè nessuno meglio di essi, forniti di scienza e santità eminente, ha saputo penetrare nei segreti della Sapienza divina. – L'insegnamento sia impartito in latino e il suo scopo sia sempre lo stesso: *formare veri pastori di anime*.

c) Quanto allo studio della *Teologia Morale*, crediamo opportuno citare le seguenti parole di S. Alfonso: « Sopratutto i Vescovi debbono attendere a far istruire i giovani in Seminario nella Teologia Morale, acciò tra essi possano poi scegliere i soggetti più idonei a coltivare le loro diocesi; altrimenti i medesimi, usciti che saranno dal Seminario, poco la studieranno, e il Prelato poi piangerà, come ho veduto piangere taluno, di non aver Sacerdoti a cui dare la confessione e le cure. Questo è il maggior utile che un Vescovo può ricavare dal Seminario: l'aver confessori e parrochi » (*Regol. per i Seminari*). È inutile aggiungere che lo stesso S. Alfonso è il Dottore, che, specialmente nelle cose di Morale, si può seguire con ogni sicurezza. Il Papa Pio IX, nelle sue lettere apostoliche del 7 luglio 1871, dice che S. Alfonso, « in Dei gloriam spiritualemque hominum salutem unice intendens, plurimos libros conscripsit, sacra eruditione et pietate « refertos, sive inter implexas Theologorum tum laxiores tum « rigidiores sententias ad tutam muniendam viam, per quam « Christifidelium animarum moderatores inoffenso pede incedere « possent, sive ad clerum informandum, instituendum ». – Anche l'insegnamento della Teologia Morale deve essere impartito in

latino. – In questa scuola, il professore, quando se ne porga l'occasione, richiami le nozioni *fondamentali di Sociologia*, secondo le prescrizioni del S. P. Leone XIII, e non manchi di esporre e di confutare le deleterie teorie del *comunismo* (1). – Completamento della Morale è la *Teologia Ascetica* e *Mistica*, indispensabile per la direzione delle anime (2).

d) Il *Codice di D. C.* (Can. 1365, § 3) indica il programma delle lezioni di *Teologia Pastorale*. È necessario che i novelli sacerdoti, prima che escano dal Seminario, siano istruiti, *praticamente*, nel modo di amministrare i Sacramenti, di comporre le omelie, di spiegare il catechismo agli adulti ed ai bambini, di assistere i moribondi. – Il professore di Teologia Pastorale potrebbe anche dar lezioni di *Eloquenza sacra*, seguendo, spiegando e inculcando le norme proposte dalla S. C. Concistoriale con decreto del 28 giugno 1917. (Cfr. *Mon. Eccl.*, XXIX, 273).

e) Lo studio del *Diritto Canonico* perfeziona e completa quello della Teologia, della quale il Diritto mostra le pratiche applicazioni a tutto ciò che concerne il governo della Chiesa, l'amministrazione delle cose sante, i diritti e i doveri dei suoi ministri, l'uso dei beni temporali, di cui essa ha bisogno per l'adempimento della sua missione (cfr. Enc. *Depuis le jour*). – Il

(1) « Clerici, circa suae institutionis exitum, de iis doceantur quae ad chri-« stianam sociologiam pertinent » (Enc. *Fin dal principio*, 8 dicembre 1902).

(2) Il regnante Sommo Pontefice, in una lettera al P. Marchetti, S. I., professore nell'Università Gregoriana, in data 10 novembre 1919, dimostra l'utilità e necessità d'una scuola di *Teologia ascetico-mistica* con le seguenti parole: « Con viva soddisfazione vedemmo nel passato anno sorgere in cotesta illustre Università, insieme all'opportunissima iniziativa di un Istituto di cultura filosofica e religiosa per il laicato, anche quella non meno opportuna, e del pari necessaria, di una Cattedra di Teologia ascetico-mistica, mirante a procurare una più profonda formazione religiosa del clero, mercè lo studio scientifico e pratico delle principali questioni concernenti la perfezione cristiana. Il Nostro cuore si aprì allora alle più liete speranze, facilmente presagendo quali eletti frutti di pietà e di zelo avrebbe recato un insegnamento, che le anime più eminenti per santità e per dottrina ritengono rispondere alla realtà di un sentito bisogno. Suole infatti accadere che, non esistendo la trattazione di tal genere di studi negli ordinari corsi di Teologia Dommatica e Morale, il giovane clero, mentre si nutre di svariate sacre discipline, rimanga poi digiuno dei veri principii della vita spirituale, il cui sano e arduo discernimento gli è indispensabile per la propria perfezione e per il successo di quel sacro ministero a cui è chiamato da Dio ».

Diritto Canonico dovrà essere insegnato in forma d'*Istituzioni*, facendo cioè una esposizione succinta e ordinata delle prescrizioni contenute nel *Codice*, con le opportune nozioni e principii, ricevuti comunemente in questa scienza. Tale insegnamento sia impartito in modo che gli alunni, al termine del corso teologico, abbiano acquistato una sufficiente cognizione delle singole parti del *Codice*, prevalentemente di quelle che hanno maggiore attinenza col ministero sacerdotale. Non si omettano, all'occorrenza, i necessari confronti fra la legislazione canonica e la civile. – A questo studio si premetta un breve mà succoso trattato di *Diritto pubblico ecclesiastico*, dove si espongano nettamente i poteri della Chiesa e la posizione giuridica di essa di fronte allo Stato. – Ne' Seminari, dove esiste una Facoltà giuridica, dotata del privilegio di conferire i gradi accademici, è necessario attenersi a quanto fu prescritto da questa stessa Congregazione nei due Decreti del 7 agosto 1917 e del 31 ottobre 1918, riportati nel *Mon. Eccl.*, XXX, 349; XXXI, 33.

f) « Nella *Storia Ecclesiastica* – come ordinò la Sacra Congregazione Concistoriale (*Circolare* cit.) – si curi che nell'insegnamento orale e nei testi non sia trascurata od omessa la parte soprannaturale, che è vero, essenziale, indispensabile elemento nella vita e nei fasti della Chiesa, senza di cui la Chiesa stessa riesce incomprensibile; e si faccia sì che la narrazione dei fatti non sia disgiunta da quelle alte e filosofiche considerazioni, di cui furono maestri S. Agostino, Dante, Bossuet, che fanno vedere la giustizia e la provvidenza di Dio in mezzo agli uomini e la continua assistenza dal Signore data alla Chiesa » (cfr. Breve *Saepenumero* di Leone XIII, 18 ag. 1883; Enc. *Depuis le jour*).

g) Di somma importanza è anche lo studio della *Sacra Liturgia* per la conveniente preparazione degli alunni all'esercizio delle funzioni sacerdotali. Essa ha due parti: la *pratica* e la *dottrinale*. La prima abbraccia i riti e le cerimonie, considerate tanto in generale quanto in particolare, cioè in ordine ad una determinata solennità; la seconda indaga l'origine, lo svolgimento, la ragione, il significato, sia di ciascuna solennità, che del complesso di tutte, onde ha origine il magnifico *Anno liturgico*, espressione viva di fede e di speranza, alimento ed esercizio di carità e di pietà genuina, schietta, soprannaturale. Mentre la prima parte può e deve essere insegnata nel corso ginna-

siale e filosofico, la seconda deve essere svolta nel corso teologico. E questo studio non solo renderà la pietà degli alunni più illuminata e più fervorosa, ma sarà anche molto utile per una più esatta e chiara intelligenza dei dommi, poichè, secondo l'adagio, *lex orandi lex credendi*; e i fedeli, che non hanno agio di studiare, profitteranno nella vita cristiana, quando la voce del pastore farà loro gustare le bellezze del ciclo liturgico della Chiesa Cattolica.

X. *Gli esami e le ammissioni ai corsi.* A rendere efficace l'insegnamento e garantito il profitto negli studi, sono utili e necessari gli esami fatti nel proprio Seminario e con molta serietà e giusto rigore. In massima, nessun alunno può essere promosso ad una classe o a un corso superiore, senza previo esame ed approvazione nel proprio Istituto. Il giovane, che chiede di essere ammesso alla prima classe del ginnasio, deve presentare un attestato di avere seguito regolarmente il corso precedente, o deve provare la sua idoneità mediante un esame. Nessuno può venire ammesso alla prima classe del corso filosofico, o liceale, che non abbia percorso regolarmente tutte le classi ginnasiali e soddisfatto alle prove degli esami; come pure nessuno può essere ammesso a seguire il corso teologico, se non abbia fatto tutte e tre le classi del corso filosofico e riportata l'approvazione negli esami. – I R.mi Ordinari, in casi particolari e per giuste ragioni, possono permettere ai loro seminaristi di presentarsi agli esami negli Istituti pubblici per il conseguimento della licenza *ginnasiale* e *liceale*. In ogni ipotesi, tuttavia, sono vietati gli esami *intermedi*, o di *passaggio*, che si volessero fare nei suddetti Istituti.

Queste norme, esaminate dagli E.mi Cardinali, Membri di questa S. Congregazione ed approvate dal Santo Padre Benedetto XV, si trasmettono ai R.mi Ordinari d'Italia, nella fiducia che, qualora vengano convenientemente attuate, i Seminari possano raggiungere il loro altissimo scopo, dando alla Chiesa sacerdoti, i quali, per eccellenza di virtù e per sodezza di dottrina, siano di fatto quali debbono essere, cioè *sal terrae* e *lux mundi*.

Roma, dalla Segreteria della S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi, 26 aprile 1920.

GAETANO Card. BISLETI, *Prefetto.*

† Giacomo Sinibaldi, Vesc. di Tiberiade, *Segretario.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuaz. vedi pag. 181*)

Lo scopo della sentenza è determinare ed effettuare il rapporto giuridico, obbiettivamente giusto, in cui devono stare fra loro le parti contendenti. Ma tale scopo non vien sempre raggiunto col *primo* giudicato; esso infatti non fa che enunziare la volontà soggettiva di un giudice, che impone alla parte soccombente di riconoscer giusta la volontà dell'avversario e di conformarvisi. Ora la parte soccombente può reagire, può non riconoscer giusta, come quella dell'avversario, neppure la volontà del giudice: finchè essa *possa* legittimamente sostenere questa sua pretesa, cioè offrirsi legalmente a dimostrare che la volontà impostale non è *oggettivamente* giusta, l'interesse stesso della giustizia richiede che sia ascoltata. In tal proposito la legge ammette il soccombente a provare:

1° Che sebbene apparentemente vi sia una sentenza, in realtà non esiste, per qualche vizio che la invalida; e « quod nullum est nullum parit effectum ». Tale è la querela di *nullità* (c. 1892 ss.)

2° Che, sebbene esistente e valido, il giudicato non risponde alla realtà oggettiva e giuridica, onde si impone un controllo di un giudice di grado superiore: e tale è l'appellazione (c. 1879 ss). Se questo controllo è favorevole all'appellante, naturalmente la parte avversaria, ora per la *prima* volta soccombente, ha lo stesso diritto, di provocare cioè un terzo esame, che non può non essere definitivo. Così, ordinariamente, nasce la *regiudicata*, cioè la presunzione legale che il pronunziato del giudice è anche *obbiettivamente* vero e giusto; sicchè cessa, ordinariamente, la possibilità di sostenere il contrario (c. 1904).

3° In casi straordinari, che la legge tassativamente designa (c. 1905), tale possibilità sussiste, o meglio emerge di nuovo anche dopo formata la regiudicata, per qualche fatto nuovo che faccia risaltare manifestamente l'ingiustizia obiettiva della regiudicata. In tali casi s'ammette un giudizio straordinario, che i moderni chiamano di *rivocazione*, e cui il Codice conserva il termine classico di redintegrazione (nello *statu quo ante*).

4° Infine, anche cessata la possibilità di impugnazione da parte dei contendenti, la legge ammette, a somiglianza e integrazione dell'istituto dell'intervento *ante sententiam*, così pure l'*opposizione* post, del *terzo* interessato e leso dal giudicato (c. 1898 ss.).

Questa logica successione traccia la linea maestra che regge i due titoli XIV e XV, dei quali il primo enunzia i rimedi giuridici ordinari contro la *sentenza*, il secondo quelli eventuali contro la *regiudicata*. Opportunamente il legislatore ha voluto evitare la solennità e gravità del reclamo contro la decisione del magistrato quando sorga il bisogno semplicemente di ovvie correzioni di errori materiali, anche di mera omissione (p. es. una conclusione di parte, non riferita, sebbene dal dispositivo risulti essersi provveduto), o di calcolo. Qui il giudice stesso può completare quello che *volle*, ma di fatto omise: non si tratta perciò di vero rimedio *contro* la sentenza. Se le parti concordano nell'ammettere la correzione, ne fanno istanza, su cui il giudice provvede con decreto conforme; se discordano, la domanda è proposta col rito incidentale, e definita con decreto. Il tenore si riporta in calce alla sentenza corretta (c. 1878).

I. *Dell'appello.* Mediante l'appello, come s'è veduto, la causa già decisa per sentenza è portata dinanzi a un giudice superiore per nuova discussione e cognizione a scopo di conferma o di riforma, anche con l'ausilio di difese precedentemente omesse (cfr. 1891 § 2). Tutte le sentenze sono appellabili, salvo le eccezioni tassativamente stabilite dai can. 1880: le prime di queste due (sentenze del S. P. e della Segnatura [delegato inappellabile]) sono in omaggio al principio del c. 1556: « Prima Sedes a nemine indicatur », la terza (sentenza annullabile) è ovvia, poichè non può confermarsi nè riformarsi quel che in diritto non esiste; la 5ª e 9ª (sentenza fondata su giuramento decisorio, rinunzia scritta all'appello) son sorrette dal principio che nemo potest contra factum proprium venire; la sesta (interlocutoria che *può* ripararsi nella definitiva) dalla necessità di non turbare l'ordine ovvio del giudizio; la 7ª e 8ª (urgenza di spedire il negozio, sentenza contumaciale) sono disposizioni positive dettate da evidenti ragioni pratiche.

È noto a quali complicazioni dà luogo nel diritto civile il modo di proporre l'appello (citazione, notifica, ecc): il nostro

codice rimane invece all'aurea semplicità del metodo antico; il termine per fare l'appello è unico, di soli dieci giorni dalla notifica (1): deve farsi sempre al giudice *a quo*; e per scrittura (se oralmente, deve essere redatto in scritto dal cancelliere); deve poi *proseguirsi* l'appello, ordinariamente entro altri trenta giorni, dinanzi al giudice *ad quem*, al quale effetto bisogna e basta farne l'atto in scritto, aggiungendo copia della sentenza impugnata, e dell'atto interposto presso il giudice *a quo*. Tutti gli altri atti, di notifica alla controparte, di richiesta degli atti, ecc., non deve farli la parte, ma il giudice *ad quem* (cfr. 1890), al quale pure deve denunziarsi la negata consegna della copia di sentenza, da presentarsi all'appello. Decorsi i termini, sia per *fare*, sia per *proseguire* l'appello, la sentenza si ritiene *accettata*, e quindi passa in giudicato (c. 1886; cfr. 1902, 2°).

L'appello basta che sia presentato da una delle parti contendenti; e ancorchè questa abbia ristretto l'appello a uno solo dei capi della sentenza, le altre parti possono, anche dopo decorsi i termini, estenderlo per loro conto ad altri capi, pure sotto condizione di recedere, se cederà la controparte. Infatti *per sè* l'appello investe tutta intera la sentenza; è bensì data facoltà al litigante restringere la tutela del proprio interesse alle proporzioni che gli convengono, e quindi, se specificamente designa alcuni capi soli, gli altri si intendono da lui accettati (c. 1887, 3°); ma, per la stessa ragione, non può venir proibito agli altri litiganti di tutelare in modo diverso il loro interesse, nè possono obbligarsi a ritenere accettati gli stessi capi che piace all'appellante di accettare: la condizione dei litiganti, dinanzi al giudice, deve essere formalmente pari. Se dall'una o dall'altra parte vi sono solidali (sia soccombenti, che vincenti) l'appello di uno di essi giova a tutti quelli della stessa parte, qualora l'interesse sia indivisibile; possono però i non appellanti sottrarsi all'onere delle spese (1888).

L'effetto precipuo e ordinario dell'appello è la sospensione dell'esecutorietà della sentenza: per eccezione si ammette l'ese-

---

(1) Della sentenza completa (non del solo dispositivo cfr. c. 1896), al qual proposito qui (c. 1885) si completa la legge, stabilendo che la notifica fatta al *decuius*, deve ripetersi agli eredi o successori, cioè la notifica della sentenza, se ancora non fu appellato; quella dell'appello, se fu interposto: i termini naturalmente decorrono da questa nuova notifica.

cuzione provvisoria, ma contro debita cauzione, nei casi che vedremo all'art. 1917. Talora però, e cioè solo nei casi tassativamente stabiliti dal diritto, l'appello è solo *in devolutivo*: vale a dire la sentenza si eseguisce ugualmente, salvo a ripristinare le cose o a provvedere in altro modo se l'appello ha fortuna.

Nel giudizio d'appello, secondo l'indole propria di questo rimedio, diretto unicamente alla conferma o riforma del precedente giudicato, non s'ammettono *domande nuove*, nè quanto a oggetto, nè quanto a titolo (causa petendi); possono bensì ammettersi nuove prove e documenti, poichè lo scopo è appunto quello di riparare le lacune, inesattezze di difesa, che abbiano deviato il giudice dalla retta estimazione del merito.

II. *Della querela di nullità.* Come abbiamo già osservato, la nullità della sentenza deve considerarsi, come la nullità di ogni atto, a norma del c. 1680, altra *naturale*, altra *positiva*: il Codice si occupa qui soltanto della seconda (1), al qual proposito introduce radicali riforme nel diritto precedente. Mantiene la nullità insanabile per difetto di assoluta *competenza* nel giudice, e di *mandato* nel procuratore; esclude invece, ossia, riduce a sanabile, la nullità di *citazione* (qualora cioè chi doveva citarsi, realmente comparisca): sviluppa come causa di insanabile nullità il difetto del *debito numero* dei giudici nel tribunale collegiale (nuova specie del difetto di giurisdizione), e della *capacità* a stare in giudizio, anche in una sola delle parti. Le altre nullità *sanabili*, dipendono dalla forma estrinseca della sentenza in correlazione al can. 1605. La principale differenza tra la nullità sanabile e insanabile riguardo alla procedura è che per l'insanabile il termine per agire contro la sentenza è portato a 30 anni, cioè al limite di estinzione di ogni azione; per l'altra invece è ristretto a tre mesi. La discussione della querela di nullità, non essendo un giudizio *sul fatto*, ma unicamente su la forma, cioè su l'esistere o no delle cause di nullità allegate, non incontra per sè alcun inconveniente presso lo stesso giudice che emanò la sentenza impegnata; anzi può benissimo lo stesso giudice, anche senza istanza di parte, nei termini anzidetti,

(1) L'errore in diritto non rende nulla la sentenza, ma ingiusta; la rende nulla *perversione del fatto*, quando cioè il giudice applica una norma a uno stato di fatto, che non è quello risultato dal processo.

annullare la sua sentenza (c. 1897); quindi per norma, il c. 1895 prescrive che la querela si presenti al giudice stesso (eccetto il caso di sentenza rotale, contro cui deve unicamente proporsi in Segnatura [1603, 3°]); se però si hanno specifici motivi di suspicione, può la parte chiedere che la discussione venga fatta dinanzi altro giudice, ma di pari grado.

III. *Dell'opposizione del terzo.* Parlando dell'intervento del terzo abbiamo già veduto il fondamento di questo rimedio, che la legge chiama *straordinario*, sia riguardo alla sentenza, che non perde il suo valore attuale per la futura eventualità di questa opposizione, come neppure per la eventualità della rivocazione; sia riguardo all'opponente, che può invece benissimo servirsi dei mezzi ordinari a tutela del suo diritto, come se la sentenza in parola non esistesse affatto. È dunque un rimedio puramente facoltativo, che non ha nè termine perentorio, nè forma prescritta, potendo esercitarsi tanto per istanza di revisione col rito incidentale dinanzi al giudice di cui è la sentenza, quanto per appello al superiore L'unico requisito è che si dimostri dall'opponente che la *sentenza*, sia come tale, sia nella sua futura esecuzione, lo pregiudica nel suo diritto o interesse. Ciò provato, il giudice sospende l'esecuzione, ed esamina il ricorso o l'appello, deliberando secondo le risultanze.

Titolo XIV. *Della restituzione in intiero.* — Abbiamo già veduto come si formi la regiudicata, ossia, o per duplice sentenza conforme, o per diserzione d'appello, o per inappellabilità. L'effetto della regiudicata è che non è più permesso l'uso dei rimedi per riparare a presunti difetti del precedente contradittorio: v'è ormai la presunzione *iuris et de iure* che il giudicato è vero non solo subbiettivamente ma anche obiettivamente (c. 1905). Appunto perciò saviamente il giudice canonico ha escluso dalla presunzione di regiudicata le cause *super statu personarum* (p. es. su la validità o meno del matrimonio) limitandola alla presunzione « iuxta acta et probata », sicchè possa questa cadere ogni volta che è lecito, per una « nova causa », ricominciare l'azione e la prova.

Ma può accadere che anche dopo formatasi la regiudicata, sopraggiungano emergenze di fatto nuove, riferibili al tema della controversia, oppure se ne scoprano di già esistenti, ma ignorate senza colpa della parte che se ne sarebbe potuta giovare, e tal-

mente gravi da render certo che il magistrato, conoscendole, sarebbe venuto in deliberazione diversa da quella che oramai appare *ingiusta* a prima vista. Per render possibile di valutare tali emergenze e garantir meglio la giustizia, il legislatore ha adottato il rimedio del *ricorso* per *restituzione in intero*, come rimedio straordinario in casi e titoli tassativamente determinati. E cioè, se ne può fare uso, entro il quadriennio, da computarsi per minori, dal giorno in cui divengano maggiori, per gli altri dal momento in cui ebbero notizia della sentenza. Occorre poi provare almeno uno dei seguenti titoli: *a*) che siasi giudicato sopra documenti che la parte soccombente ignorasse essere stati dichiarati *falsi*, e che tali siano riconosciuti dopo la sentenza; *b*) che dopo la sentenza siasi *ricuperato* un documento decisivo; *c*) che la sentenza sia stata *effetto del dolo* di una delle parti a danno dell'altro (p. es. per subornazione di testi, per falso giuramento decisorio); *d*) che sia manifestamente contraria al chiaro dispositivo della legge. Come si vede, il punto *d*) contiene l'errore in diritto: i tre precedenti si fondano sul *cambiamento* dello stato di fatto, *post acta et probate;* abbiamo già osservato che l'errore in fatto fondamentale, commesso dalla sentenza, ne produce la nullità; mentre la restituzione suppone manifestamente la *validità* della sentenza. È chiaro che dell'errore in diritto non deve esser giudice chi lo commise; quindi per questo caso la restituzione *in intero* deve chiedersi al giudice di grado superiore; invece il cambiamento posteriore dello stato di fatto non dipende certo dal giudice, che anzi, conosciutolo, ha tutto l'interesse a revocare la sua sentenza: quindi per esso (eccetto sempre la sentenza Rotale) la restituzione può chiedersi al giudice stesso. La domanda produce la sospensione dell'esecuzione; ma se appare a tutta prima sfornita di base, può aver luogo l'esecuzione provvisoria.

Titolo XVI. *Delle spese.* — D'ordinario (c. 1910) il soccombente deve rifondere all'avversario le spese del giudizio: è infatti questo un disagio, che dopo la sentenza appare cagionato ingiustamente; ma quando il rapporto giuridico venuto in controversia appare di così incerta definizione da rendere quasi indispensabile la parola del magistrato, quando anzi nè la domanda nè la difesa appaiono pienamente accolte, sicchè vi sia parziale soccombenza da entrambe le parti, quando infine gli stessi

nessi di parentela fra i litiganti dimostrano che la lite non si sarebbe intrapresa senza precisa necessità, in tali e simili circostanze l'equità consiglia di scostarsi dal rigore di detto principio, e la legge infatti rimette alla prudenza del magistrato di compensare le spese in tutto o in parte (c. 1911, cfr. cod. proc. civ. 370). Viceversa, quando la lite sostenuta risulta da parte del soccombente essere stata *temeraria* (apprezzamento da non farsi a sua volta temerariamente, poichè è ben difficile presumere che il litigante non abbia almeno una certa persuasione del suo buon diritto), egli può esser condannato, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni che il magistrato stimi causati alla parte vincente (1910 § 2). Concorrendo più soccombenti, la sentenza può stabilire la norma di ripartizione, sottoponendoli anche al vincolo di solidarietà, se la loro condanna sia per obbligazione solidale (1912). La misura delle spese è determinata dalla sentenza, a norma della tabella stabilita dal Concilio o dalla conferenza episcopale, come per le altre tasse di curia; se ne può ordinare il deposito cauzionale preventivo. L'appello contro la sentenza include anche l'appello circa la condanna alle spese; se non si appella, la parte che si reputi gravata, può, entro dieci giorni produrre ricorso di opposizione allo stesso giudice, che con decreto può accoglierlo, correggendo o mitigando il computo.

Si ammette naturalmente il gratuito patrocinio (anche in parte) per i poveri (o quasi); a tal effetto, prima che si cominci la lite, se ne può fare istanza, allegando i certificati di povertà: il giudice delibera su l'istanza dopo, non solo una inchiesta su lo stato finanziario del postulante, ma anche una delibazione del merito, onde risulti che probabilmente non sarà soccombente. Se e quando di ciò non consti l'istanza deve respingersi, e se già accolta, revocarsi l'accoglimento. Accolta l'istanza si fa luogo alla difesa d'ufficio, con le norme a tutti note.

Titolo XVII. *Esecuzione della sentenza.* — Ordinariamente non vi si fa luogo che quando consti della regiudicata. Prima di ciò può aversi la esecuzione provvisoria (non solo facoltativa, ma d'impero: cfr. *M. E.*, XXX, 74), nelle cause d'alimenti, e ogni volta che si manifesti l'urgenza, sempre con previa cauzione pel ripristino e l'indennizzo. L'esecuzione, definitiva o provvisoria, deve sempre essere ordinata dal giudice, sia nella

sentenza, sia con separato decreto: esecutore è pei secolari l'Ordinario del luogo, e in caso di renuenza, il suo giudice di appello; pei religiosi, il Superiore che diede la sentenza, o delegò a darla. L'esecutore, se sia certo in coscienza dell'ingiustizia della sentenza, può ricusarsi, rinviando le parti al giudice; delle difficoltà che possono sorgere nell'esecuzione è giudice egli stesso. Nelle azioni reali, la cosa aggiudicata deve consegnarsi subito: nelle azioni personali, l'obbligazione va di regola compiuta entro quattro mesi: il giudice può però prescrivere che si compia entro un bimestre al minimo, e concedere che si differisca non oltre un semestre al massimo. L'esecutore deve sempre attendere a usare i *minimi* mezzi necessari; le pene spirituali e le censure solo per estrema necessità; deve esser sempre salvo, pel chierico, il necessario alla onesta sostentazione; anzi alla stessa privazione del beneficio, quando il chierico ricorre alla S. Sede, non deve venirsi se non dopo la conferma da parte di questa; nel frattempo, se si tratti di benefici curati, si nominerà un vicario sostituto (c. 1923).

(*Continua*).

CONSULTAZIONI.

Su la fondazione di patrimoni sacri e le leggi eversive.

Fatto. Il sig. Luigi Taroni di Lugo, con suo testamento 29 marzo 1856 negli atti di Tomaso Pasetti, notaio di Lugo, disponeva quanto segue: *omissis:* « all'oggetto di facilitare l'accrescimento di buoni sa-« cerdoti nella Chiesa del Signore e di favorire il culto, instituisco due « benefici semplici nella Chiesa di S. Francesco di Paola (in Lugo) che « dovranno servire per titolo di Sacra Ordinazione, e li voglio costituiti « come appresso: il diritto di nominare ai detti benefici spetterà al par-« roco pro tempore della ripetuta chiesa di S. Francesco di Paola, al « Preposto parroco dei SS. Francesco ed Ilaro, al Priore pro tempore « dei Domenicani di Lugo, che avranno anche la sorveglianza del buon « andamento dei fondi (dotali). Dovranno nominare persone che addi-« mostrino vera disposizione allo stato ecclesiastico, preferendo i po-« veri. Giunti i nominati all'età di 22 anni non ancora in *sacris*, si « passi alla nomina di altri soggetti... Se si allontanassero i domenicani, « il Priore dell'« Ospedale Infermi » ne eserciti il diritto sino a che ri-« torneranno i domenicani ».

Il Taroni morì nell'agosto 1856, ed i benefizi furono canonicamente eretti e conferiti a titolo di « Sacra Ordinazione », ed al momento della proclamazione della Legge eversiva 15 agosto 1867, ne erano investiti i Chierici Leopoldo Tassinari e Biagio Marescotti. Il Tassinari vive tuttora, amministra i beni del proprio patrimonio e ne gode i frutti. Il Marescotti morì nel 1909 ed i beni del patrimonio reso vacante passarono all'« Ospedale Infermi » poichè, non essendo stata ammessa la personalità giuridica, per rivendicare i benefizi, a senso della citata Legge, nei due parroci chiamati, nè avendola il Priore dei domenicani, il cui Ordine era stato soppresso l'anno prima (legge 1° luglio 1866), fu ammesso il solo Priore o Presidente dell'Ospedale Infermi, il quale effettivamente rivendicò i benefizi con atto 15 agosto 1869 del notaio Rossi di Lugo.

Ora si domanda: 1° erano soggette alla legge 15 agosto 1867 le fondazioni Taroni? 2° in caso negativo, ha luogo la prescrizione a favore del demanio sulla *res* rivendicata?

DIRITTO. Non vi ha dubbio, anzitutto, che il Taroni non volesse la fondazione di due patrimonii sacri. Le parole del suo testamento su riferite sono così esplicite da non ammettere interpretazione diversa da quel che suonano. È il caso del *tantum valent quantum sonant*. « Instituisco, egli scrisse, due benefizi che DOVRANNO servire per titolo di « sacra Ordinazione. I patroni dovranno nominare persone *che addimostrino vera disposizione allo stato ecclesiastico*. Se i nominati « giunti alla età di 22 anni non siano ancora *in sacris*, voglio che siano « privati e nominati altri ». Non si può tergiversare dinanzi a espressioni così scultorie su la natura dell'ente, le qualità dei nominandi, lo scopo unico del testatore: siamo dunque di fronte ad una precisa istituzione di « patrimonio sacro » vera e propria.

Erano e sono queste istituzioni soggette alle leggi eversive? Dalla discussione che ebbe luogo in Parlamento — Camera dei Deputati, 19 luglio 1867; Senato, 11 agosto 1867 — apparve ben chiaro che con quelle leggi si vollero colpire tutte quelle disposizioni intese a dare vita ad un ente giuridico, stante di per sè con carattere di perpetuità ed a scopo religioso e di culto, le quali si concretano in ente di manomorta a senso dell'art. 883 Codice civile (Cass. Roma, 15 marzo 1883, *La Legge*, v. III, p. 257). È vero che il patrimonio sacro potrebbe considerarsi tra quelle fondazioni fatte in favore di persona incerta, o con carattere di fidecommesso, proibite dalla legge; ma è anche vero che nell'art. 902 del Cod. Civ. abbiamo una eccezione a favore della beneficenza, o istruzione e coltura, ancorchè in questi casi non sia determinato il numero delle persone, o le persone siano incerte, o che ne provenga una istituzione fide-commissaria.

Se un testatore lasciasse il suo patrimonio per borse di studio a favore di studenti poveri, o per assegni alla carriera diplomatica o per la magistratura, senza dubbio tali disposizioni sarebbero validissime: ora non c'è ragione per concludere diversamente nel caso di patrimoni sacri: il legato o la disposizione avrebbe sempre lo scopo di fornire un mezzo di sostentamento ad una classe sociale che si chiama « Clero ».

Inoltre queste fondazioni sono esplicitamente riconosciute dalla nostra legislazione.

Nella legge sulle Opere pie si elencano le fondazioni che hanno lo scopo di procurare la istruzione e la educazione alla classe povera per avviarla a qualche professione, arte o mestiere, ed il regolamento di questa legge, 5 febbraio 1891, n. 89, enumerando le opere pie che non vanno soggette a trasformazione o concentramento, designa le opere a scopo di « Patrimonio sacro ». Il Cod. Civ. pure ammette mentre nell'articolo 1007 sancisce essere soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso o disposto per procurare al discendente un patrimonio ecclesiastico. Le stesse leggi fiscali lo riconoscono al punto che la tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 sulle tasse di registro comprende al n. 67 quella sul « Patrimonio sacro ».

Le nostre leggi dunque ammettono la esistenza e la vita giuridica del « Patrimonio sacro » immune dagli effetti delle leggi eversive (Caterbini, *Diritto Eccl.*, n. 45, pag. 111, n. 120, pag. 304. Coviello, *Dir. Eccl.*, vol. 1, pag. 160). Ciò ritrova ampia conferma nella concorde nostra giurisprudenza. « Gli immobili che un testatore lascia in usufrutto ad « un sacerdote a titolo di patrimonio ecclesiastico — disse la Corte d'Ap- « pello d'Ancona, 6 settembre 1878 — debbono riguardarsi come la dote « di un sacro patrimonio e quindi non colpiti dal decreto di soppressione » (*Gazzetta del Proc.*, anno XIV, II). « Le leggi eversive hanno soppresso « solamente gli ent aventi per finalità l'esercizio del culto, non già « quelli che hanno per iscopo di abilitare i chierici poveri alla consecu- « zione degli Ordini sacri, dovendosi considerare sotto questo aspetto, « anzichè come enti di culto, quali istituzioni d ipubblica beneficenza » (Corte App. Casale, 10 dic. 1908. *Dir. Eccl. Italiano*, a. 2, 1, p. 158).

« Il patrimonio sacro costituito ad un sacerdote ha carattere ali- « mentare, e, come tale, gode del benefizio dell'art. 592 del Cod. di pro- « cedura civile, circa le impignorabilità degli assegni di alimenti » (Cass. Roma, 9 febbraio 1900, n. 67; *Corte Suprema di R.*, anno 26, pag. 421). Vedi anche Cass. di Roma, 9 febbraio 1900, n. 67; *Corte Suprema di R.*, anno 24, pag. 424; Consiglio di Stato, Sez. int., 10 aprile 1901, adottato).

Ogni dubbio del resto è tolto da sentenza recentissima del Consiglio di Stato il quale riconoscendo valida la istituzione, escluso anche il

titolo della povertà, decretò che « *Le fondazioni perpetue per l'attribuzione di patrimoni sacri, quando anche non abbiano espresso la condizione di povertà per l'assegnazione, sono sempre state considerate per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui anche la giudiziaria ha fatto adesione, opera di beneficenza, e quindi ammessa dalle leggi sulle opere pie 3 agosto* 1862, e 17 *luglio* 1890 ». (Cons. di Stato, Sezione interni, 19 gennaio 1920, Opera pia Cotugno. *Contenzioso ecclesiastico*, marzo 1921, nn. 5, 6, pag. 42).

Fu dunque illegittimo, ed è quindi revocabile, l'atto di rivendicazione 15 agosto 1869.

Vediamo ora se possa essere stato ratificato dalla prescrizione, che, nel caso, sarebbe oltre cinquantenaria.

Decretò già la Cassazione di Roma: « esistendo l'Investito non si « perde il diritto di rivendicazione da esercitarsi a suo tempo, senza « che sia di ostacolo la prescrizione stabilita per la decadenza dei di- « ritti di devoluzione o di riversibilità » (Cass. Roma, Sez. un,, 20 giugno 1884, *Corte Suprema*, anno 9, pag. 603).

La ragione di questa massima sta nell'art. 3 della legge 15 agosto 1867 per il quale, benchè soppresso l'ente morale, al sacerdote investito al momento dell'applicazione della legge era mantenuto l'uffizio ed in conseguenza, con esso, il diritto di percepire l'usufrutto della dotazione, e — nelle fondazioni di giuspatronato laico — anche l'amministrazione delle temporalità rivendicate, mentre sui benefici semplici di libera collazione, il Governo retribuiva all'investito un assegno annuo vitalizio in sostituzione della rendita della dote che era stata devoluta immediatamente al demanio. Non è perciò il caso di parlare di prescrizione nè sul patrimonio goduto dal Tassinari che tuttora vive, nè sull'altro già goduto dal Marescotti vacante da soli dodici anni, e quindi prematuro alla prescrizione. Ad ogni modo poi rimarrebbe sempre il vizio dell'*errore* che sostanzialmente lo invaliderebbe poichè dice Graziano « *error quotiscumque apparet facit esse locum rescissioni dominii, etiam iam traslati, non obstante iuramento* » (*Discept. Forens*, cap. 324).

Esiste dunque in tutta la sua integrità giuridica la fondazione del Taroni, ed in conseguenza il demanio, a senso di quanto fu giudicato in identica fattispecie dalla Corte di Cassazione di Roma, 24 giugno 1901, n. 768, *deve restituire i beni del sacro patrimonio* (e, nel caso, la tassa del 30 %) *sul creduto beneficio*, giacchè, come fu ben spiegato, in una precedente sentenza della stessa Corte « *il possesso dei beni ap-* « *preso dal Demanio in virtù delle leggi eversive non costituisce che una prov-* « *visoria detenzione intesa a non ritardare la esecuzione della legge, e non* « *riveste i requisiti essenziali del possesso conseguiti in forza di titoli* « *abili a trasferire il dominio che a termini degli art.* 701 *e* 703 *del Cod. Civ.*

« *può contestare la percezione dei frutti.* ». Mentre poi in altra sentenza la Corte aveva deliberato: « *Se il Ricevitore del Demanio prese possesso « di fondi altrui ritenendoli propri... in tal caso i danni, interessi a la « restituzione dei frutti, durante l'indebito possesso, essendo conseguenza « dell'illegittimo possedimento, manifestamente abusivo, deve il Demanio « subirne la condanna* » (Cass. di Roma, 24 febbraio 1885, *Corte Suprema*, anno X, fasc. 1°, pag. 58).

Concludendo affermo: 1° che l'atto di rivendicazione 15 agosto 1869 fu nullo per errore ed illegittimità di possesso, non convalidato dalla prescrizione; 2° che il *ius praesentandi* ed annessi, dei Parrochi di S. Francesco d'Assisi ed Ilaro, non mai estinto, ma è attivo e vige; 3° che di conseguenza il Demanio può essere coercito alla restituzione delle tasse di rivendicazione, indebitamente esatte, interessi e danin; 4° che l'Amministrazione dell'Ospedale Infermi di Lugo, deve restituire le rendite del patrimonio Marescotti indebitamente percepite dal 1909, interessi e danni, soddisfacendo anche agli oneri di messe, eventualmente inadempiuti.

In tal modo saranno equamente interpretate le leggi e conservate due benefiche istituzioni ad incremento e decoro del culto, e del benemerito Clero della città di Lugo, come volle il pio e generoso testatore Luigi Taroni.

Mons. Domenico dott. Baruzzi
Protonotario Apostolico.

BREVI RISPOSTE.

52. I canonici che godono il privilegio della mitra nelle Messe solenni, nel dare la benedizione alla fine di esse non possono usarla senza indulto speciale: si noti che neppure i Protonotari Apostolici possono seguire il rito episcopale in dare tale benedizione.

53. Quando nell'ordinario è segnata l'orazione *ad libitum*, questa non può essere una delle orazioni *pro defunctis;* nelle feste di rito semplice e nelle ferie *per annum* fuori del tempo pasquale, si potrà, *inoltre*, aggiungere a quella *ad libitum* anche una orazione *pro defunctis*.

54. Se invece l'Ordinario prescrive come colletta una orazione *pro defunctis*, la si può sostituire, *servatis rubricis*, alla terza *ad libitum*. Deve però sempre tenere il suo luogo, cioè il penultimo.

55. Nel caso che nelle messe di vigilia sia comandata dall'Ordinario la seconda orazione « Fidelium » non si può aggiungere l'orazione per il defunto per cui si applica; poichè per le orazioni *pro defunctis* è indicato sempre il *penultimo* luogo, ed è intuitivo che di penultimi non ve ne possono essere due!

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — Nel Concistoro segreto del 13 giugno, il S. P. pronunziò anzitutto questa gravissima *Allocuzione*:

« *Venerabili Fratelli,*

Per la seconda volta in quest'anno vi abbiamo oggi riuniti intorno a Noi, mossi da due principali motivi, per chiamare cioè alcuni illustri Prelati a far parte del vostro Sacro Collegio e per provvedere in forma solenne di nuovi Pastori le Chiese vedovate. Seguendo peraltro la antica consuetudine, Noi vogliamo prima intrattenervi sopra alcuni affari importanti che riguardano il governo della Chiesa universale.

Ricorderete certamente che nel Concistoro segreto del 10 marzo 1919 (1) Noi Ci mostrammo assai preoccupati della piega che prendevano gli avvenimenti, dopo la guerra, in Palestina; terra tanto cara a Noi e a ogni cuore cristiano, perchè consacrata dallo stesso Redentore Divino nella sua vita mortale. Se non che, lungi dal diminuire, quella Nostra apprensione si va purtroppo ogni giorno aggravando.

Infatti se Noi allora lamentammo l'opera nefasta svolta in Palestina dalle sette acattoliche che pur sogliono gloriarsi del nome di cristiane, anche adesso dobbiamo alzare lo stesso lamento nel vedere che esse, provviste, come sono, abbondantemente di mezzi, proseguono la loro opera sempre più attiva, profittando abilmente della immensa miseria in cui quegli abitanti piombarono in séguito alla immane guerra. Da parte Nostra, quantunque non abbiamo tralasciato di soccorrere quelle stremate popolazioni, dando nuovo impulso o vita a varie istituzioni di beneficenza (il che continueremo a fare finchè Ci basteranno le forze), tuttavia non possiamo recare un soccorso adeguato ai bisogni, per la ragione specialmente che con quei mezzi messi a Nostra disposizione dalla Divina Provvidenza dobbiamo anche rispondere alle grida di dolore che da ogni parte si elevano verso la Sede Apostolica. Cosicchè siamo costretti ad assistere con grande pena alla progressiva rovina spirituale di anime a Noi sì dilette e per la cui salvezza lavorarono tanti uomini di zelo apostolico, primi tra tutti i figli del Serafico Patriarca d'Assisi.

Inoltre, quando i cristiani, per mezzo delle truppe alleate, ritornarono in possesso dei Luoghi Santi, Noi ben di cuore Ci unimmo alla generale esultanza dei buoni; ma quella nostra letizia non era disgiunta dal timore, espresso nella citata Allocuzione Concistoriale, che cioè in seguito a sì magnifico e lieto avvenimento, gli israeliti venissero a trovarsi in Palestina in una posizione di preponderanza e di privi-

(1) Cfr. *Mon. Eccl.*, XXXI, 98.

legio. Se dobbiamo giudicare dallo stato presente, purtroppo ciò che temevamo si è verificato. È noto infatti che la situazione dei cristiani in Palestina non solo non è migliorata, ma è stata anzi peggiorata dai nuovi ordinamenti civili colà stabiliti i quali mirano — se non nelle intenzioni di chi li ha promossi, certamente però nel fatto — a scacciare la cristianità dalle posizioni che ha finora occupate, per sostituirvi gli ebrei. Nè possiamo inoltre non deplorare il lavoro intenso che molti fanno per togliere il carattere sacro ai Luoghi Santi, trasformandoli in ritrovi di piacere con tutte le attrattive della mondanità: il che, se è riprovevole ovunque, molto più lo è dove si incontrano ad ogni passo le più auguste memorie della religione.

Però, siccome la situazione in Palestina non è stata ancora definitivamente regolata. Noi fin d'ora eleviamo la Nostra voce affinchè, quando sarà giunto il tempo di darle un assetto stabile, siano assicurati alla Chiesa Cattolica e a tutti i cristiani i diritti inalienabili che essi vi posseggono: Noi non vogliamo certamente che siano menomati i diritti dell'elemento ebraico; intendiamo però che essi non si debbano in alcun modo sovrapporre ai giusti diritti dei cristiani. E a questo scopo esortiamo caldamente tutti i Governi delle Nazioni cristiane, anche non cattoliche, a invigilare ed insistere presso la Società delle Nazioni che, come si dice, dovrà prendere in esame il regolamento del mandato inglese in Palestina.

Che se dalla Palestina volgiamo lo sguardo all'Europa, anche qui ci si para dinnanzi un doloroso spettacolo. Gli ultimi avvenimenti, come voi ben sapete o Venerabili Fratelli, hanno purtroppo dimostrato che i dissensi e le competizioni tra i popoli non sono ancora cessati, e che, se è quasi estinto l'incendio della guerra, tuttavia ne perdura ancora lo spirito nefasto. Ond'è che, rinnovando ancora una volta il Nostro vivissimo appello a tutti i Capi di Governo di buona volontà, chiediamo che, per loro consiglio e impulso, i popoli depongano a vicenda, per il comun bene, le reciproche avversioni, e risolvano, discutendo con spirito di giustizia e di cristiana carità, quelle controversie che ancora sono tra loro pendenti; e così venga finalmente assicurata alla travagliata Europa quella pace che è il sospiro di tutti.

Peraltro, in mezzo a tali e tante preoccupazioni, il Divin Redentore ha pur voluto riservare alla sua Sposa, la Chiesa, e al Suo Vicario in Terra qualche motivo di consolazione e di conforto. Voi lo avete veduto, Venerabili Fratelli: appena finito l'immane conflitto quasi tutte le Nazioni civili che non mantenevano rapporti diplomatici con Noi, si affrettarono, di loro spontanea volontà, a esporci il desiderio di averne, ben persuase che ne ricaverebbero molteplici

vantaggi. Noi pertanto, fedeli alle tradizioni di questa Sede Apostolica e conformandoci alla dottrina cattolica che propugna la armonia dei due poteri per il bene comune dello Stato e della Chiesa, accogliemmo ben volentieri tal desiderio senza però compromettere alcuno di quei principii che sono per noi inviolabili. La stessa Francia, che da ben sedici anni si era ufficialmente staccata dall'amplesso della Chiesa, ha voluto riprendere presso il Vicario di Gesù Cristo quel posto che già occupava da secoli; e il suo ritorno ha recato a Noi e a tutti i buoni tanta soddisfazione, quanta amarezza aveva procurato il suo allontanamento. Così quello che, data la perversità dei tempi, pareva pocanzi difficilissimo ad avverarsi, ora, grazie alla Divina Provvidenza, è un fatto compiuto; che cioè — dove una triste condizione di cose non ostacoli la necessaria libertà e indipendenza del Romano Pontefice — quasi tutti gli Stati civili del mondo hanno rapporti diplomatici con questa Sede Apostolica; e Noi innalziamo a Dio fervidi voti affinchè questa mutua cooperazione sia di fatto, come dovrebbe essere di diritto, sorgente di ogni salutare prosperità per la Chiesa e per i singoli Stati ».

NUOVI CARDINALI. — Terminata la allocuzione il S. P. pubblicò i nomi di tre nuovi Cardinali: Giovanni Tacci, Achille Ratti, Camillo Laurenti. Ecco sui medesimi alcuni brevi cenni biografici.

L'Emo Card. *Giovanni Tacci*, n. in Mogliano (Macerata) il 12 novembre 1863; iniziò gli studi nel Seminario di Tolentino, e poi nel 1881 nel Seminario Romano, compiendoli nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici; ove nel 1886 ricevè il sacerdozio e nel 1889 conseguì la laurea *in utroque*. Addetto per breve tempo alla Cancelleria Apostolica, già il 18 marzo 1895 fu preconizzato Vescovo di Città della Pieve; dopo dieci anni di pastorale ministero, fu promosso arciv. di Nicea e Delegato Ap. a Costantinopoli, donde nel 1907 passò Nunzio nel Belgio e Internunzio in Olanda. Nel 1916 fu richiamato a Roma, e creato Maggiordomo di SS. e Prefetto dei SS. PP. AA. Uomo di grande affabilità, carità e moderazione, soddisfece sempre e sorpassò i comuni desideri nell'adempimento dei suoi vari e alti uffici.

L'Emo Card. *Achille Ratti*, nacque a Desio (Milano) il 31 marzo 1857, compiè gli studi in diocesi e nel Collegio Lombardo, laureandosi all' Università Gregoriana, e ordinandosi sacerdote nel 1879. Tornato in patria si distinse nell'insegnamento nei Seminari diocesani; la sua vasta cultura gli valse nel 1887 la nomina di bibliotecario all'Ambrosiana ove preparò la monumentale edizione degli *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, e di cui, nel 1907 fu promosso Prefetto. Nel 1911 fu vice-Prefetto alla Biblioteca Vaticana e nel 1914 Prefetto, raccogliendo degnamente la difficile successione dell'illustre P. Ehrle.

Alle sue eminenti doti di scienziato, unì rare qualità di affabilità e di tatto, per le quali il S. P. nel 1918, lo scelse a Visitatore Ap. della risorta Polonia e poco dopo, nel giugno 1919 lo creò arciv. tit. di Lepanto e Nunzio in Polonia: quale uomo di governo si distinse talmente, che il S. P. non ha creduto affidare meglio che a lui la successione di S. Ambrogio e S. Carlo, nella cattedra metropolitana di Milano, testè vedovata dell'indimenticabile card. Ferrari.

Il Card. *Camillo Laurenti*, nacque in Roma il 24 novembre 1862: a dieci anni entrò nel Collegio Capranica, ove compì la sua formazione, ordinandosi sacerdote il 3 luglio nel 1884: laureatosi in teologia fu scelto a professar filosofia nel Collegio di Propaganda Fide, e poco dopo fu nominato Minutante nella S. Congr. omonima, giungendo a esserne Sottosegretario nel 1908 e Segretario nel 1910. La sua solerzia e perizia negli affari, la sua vasta cultura, lo zelo straordinario del suo ministero sacerdotale, già da gran pezza, superando ogni velame che opponeva la sua profonda, esemplare umiltà, lo faceva rifulgere come vera gemma del clero romano e unanimemente lo designava all'altissimo onore che solo la necessità dell'opera sua nei suoi alti uffici, ha ritardato fino ad oggi.

Pubblicati i nuovi Cardinali, il S. Padre preconizzò, fra gli altri:

NUOVI VESCOVI. — L'Emo Card. Achille Ratti, arciv. di *Milano*; mons. Federico Keating, già vesc. di Northampton, arciv. di *Liverpool*; mons. Antonio Lega, già vesc. di Trivento, arciv. tit. di Attalia e coadiutore con fut. succ. per Ravenna; mons. Giov. Andr. Masera, vesc. di *Colle Val d'Elsa;* mons. Luigi Ermini, già vesc. di Caiazzo, vesc. di *Fabriano e Matelica;* mons. Carlo Kaspar, vesc. di *Königgrätz* (Czeco-slov.); mons. Cesare Boccoleri, vesc. di *Terni* e *Narni;* mons. Giovanni Piccioni, vesc. di *Livorno*; mons. Umberto Rossi, vesc. di *Susa*; mons. Tommaso Shine, vesc. tit. di Lamo e coadiutore con fut. succ. per Middlesburgh (Inghilterra). Pubblicò ancora le seguenti provviste già fatte: mons. Giacomo Carabelli, arciv. di *Siracusa*; mons. Pasquale Berardi, già vesc. di Ruvo e Bitonto, arciv. di *Gaeta*; mons. Gioacchino Ferreira de Mello, vesc. di *Pelotas* (Brasile); mons. Giov. Iacono, già vesc. di Molfetta, vesc. di *Caltanissetta;* mons. Vincenzo Tymieniecki, vesc. della nuova dioc. di *Lodz* (Polonia) mons. Giovanni Raffl, vesc. di *Bressanone*; mons. Emanuele Lidwina, vesc. di Christbody (St. U.); mons. Felice Cribellati, vesc. di *Nicotera* o *Tropea;* mons. Remigio Bàrdos, arciabate di S. *Michele in Pannonia;* e mons. Michele Ott, abate della nuova abbazia nullius di S. Pietro di Münster (Canadà).

Nel Concistoro pubblico del 16 giugno mentre il S. P. imponeva solennemente il cappello rosso ai Cardinali, Ragonesi, Benlloch y Vivò,

Vidal y Barraquer; Tacci, Ratti, Laurenti, si fece la perorazione della causa del ven. Giustino de Jacobis, della Congr. della Missione. Quindi nel Concistoro segreto successivo il S. P. preconizzava ancora fra gli altri mons. Giov. Mac Intyre, arciv. di *Birmingham* (Ingh.); mons. Giov. Schrembs, vesc. di *Cleveland* (SS. U.) mons. Tommaso O'Reilly, vesc. di *Springsfield* (S. U.); mons. Gius. Prud'homme, vesc. di *Prince Albert e Saskatoon* (Canadà) mons. Ugo Boyle, vesc. di Pittsburg (S. U.); mons. Sotero Redondo y Herrero, vesc. tit. di Aucanda e vic. Ap. del nuovo vicariato di *S. Leone delle Amazoni*; mons. Silvino Ramirez, vesc. tit. di Verinopoli e Vic. Ap. della *Bassa California;* mons. Agostino Gauthier, vesc. tit. di Dobero e Vic. Ap. del *Quang-ton* e *Hainan*. Di poi, assegnati ai sei card. rispettivamente: Emo. Ragonesi, il tit. di S. Marcello, E.mo Benlloch y Vivo, il tit. di S. Maria in Aracœli, E.mo Vidal y Barraquer il tit. di S. Sabina; Emo. Tacci il tit. di S. Maria in Trastevere; Emo. Ratti il tit. di S. Lorenzo ai Monti: Emo. Laurenti, la diaconia di S. M. della Scala, il S. P. ascoltava la postulazione dei pallii per Milano, Liverpool, Birmingham, Siracusa, Gaeta, e, per privilegio, per Clermont-Ferrand.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Come rispettiva sede di appello, fra i Vescovi imm. soggetti alla S. Sede, Osimo e Jesi hanno scelto *Ancona;* Rieti, *Spoleto;* Foligno, Nocera Umbra e Todi, *Perugia;* Cortona, *Firenze;* Pienza, *Siena;* Penne, Sulmona e Trivento, *Chieti;* Foggia e Monopoli, *Bari;* Piacenza, *Milano;* Montecassino, *Capua;* SS. Trinità di Cava, *Napoli;* Treia, *Fermo;* Basilea, *Losanna*, Coira, *Sangallo;* Sion in Svizzera, *Losanna;* Arezzo e Montalcino, *Siena;* Cava e Sarno, *Napoli;* Porto-Principe, *Haiti;* S. Lucia del Mela, *Messina.*

FATTI DEL MESE.

Poche novità ci si offrono nelle *cose straniere.* La questione dell'Alta Slesia è tuttora pendente: ai conflitti però tra insorti e tedeschi si è posto argine, creando e occupando con forze interalleate una larga zona intermedia che lascia ai polacchi solo uno stretto margine a sud-est: la decisione di merito spetta al Consiglio Supremo che si adunerà nel mese di luglio. Fra greci e turchi, invece, in Asia minore, la guerra è riarsa improvvisamente; l'Intesa aveva offerta una specie di mediazione, ma la Grecia l'ha respinta per ora, dichiarando di non poter arrestare, nè tanto meno annullare i preparativi militari già fatti per una vasta offensiva. Ma intanto è stata subito costretta alla difensiva, per una energica azione sferrata dai Turchi nel settore che fronteggia Costantinopoli, per cui quelli si sono già impadroniti di Ismidt (l'antica Nicomedia) e minacciano di avvolgere tutta l'ala sinistra delle forze greche. Il peggio si è che anche la Bulgaria freme di partecipare al conflitto, il che scatenerebbe una nuova guerra balcanica. Intanto la situazione politica della Jugoslavia sembra consolidata; nonostante vasta astensione

dei rappresentanti croati e sloveni, la Costituzione fondamentale del triplice regno è stata ultimamente approvata; purtroppo, anche là il bolscevismo è alle porte, e un attentato comunista ha messo a repentaglio, nello stesso giorno della solenne proclamazione, la vita del Reggente. — Più larga materia ci somministrano le *cose italiane*: anzitutto dinanzi all'energica resistenza del Governo, lo sciopero degli impiegati, imperversato per quasi due settimane, è finito alla vigilia della riapertura della Camera. Questa s'è avuta li 11 giugno; il discorso della Corona, improntato a spirito di conciliazione, ha parzialmente soddisfatto tutti i partiti; la lunga discussione su la risposta ha anche accentuata la volontà della Camera di cooperare a riportare la tranquillità nel paese così profondamente turbato dalle violenze fasciste e comuniste. Ma entrambe queste discussioni hanno avuto strascichi fatali al Ministero; per la riforma della burocrazia questo ha chiesto pieni poteri assoluti, che lo stesso Partito popolare non ha creduto conveniente concedere; in più la discussione ha messo in luce alcune innegabili deficienze di dettaglio nell'opera del resto vigorosa e meritoria del Giolitti: nella politica estera, specie riguardo a Fiume (Porto-Baross) e al Montenegro, si son dovute fare finalmente confessioni che la gran maggioranza della Camera non ha potuto approvare; riguardo alla restaurazione finanziaria del paese, appare evidente la necessità di revisione dei criteri che hanno portato alla disorganizzazione delle industrie e all'aumento della disoccupazione e del disagio. Lo stesso Presidente, nella sua proverbiale chiaroveggenza, si è dovuto per primo convincere di tale necessità: perciò, in seguito a una votazione su la politica estera, ove la maggioranza raccolta non fu che di 32 voti, compresi quelli del Ministero, ha rassegnato le dimissioni, e ha fino a oggi energicamente declinato l'incarico di ricomporre il Gabinetto. Ed è logico: le correzioni alla propria opera politica, debbono, com'è intuitivo, lasciarsi ad altre mani. Speriamo che esse siano pari all'arduo comptio di migliorare il bene compiuto dal cessato ministero.

Nel campo delle idee va segnalata la discussione iniziata e condotta da giornali di parte liberale, circa la necessaria revisione delle cosiddette Guarentigie e la necessità di trovare un terreno d'accordo tra il Papato e l'Italia: delle conclusioni fin qui accertate prendeva atto testè, con soddisfazione, lo stesso *Osservatore Romano*, ed è ad ogni modo significativa, sebbene sfuggita a quasi tutti, la sostanziale coincidenza di codeste proposte con quelle contenute nell'opuscolo *Il Papa e l'Italia* del P. Casacca, agostiniano, che testè presentammo ai nostri lettori. Anche sintomo di buona volontà dall'altra sponda, sono certe connesse campagne contro la propaganda protestante in Roma, e a favore del miglioramento economico del clero. Le seguiremo con interesse, se non con troppa speranza.

RETTIFICA. — *Il n. 45 a pag. 192 fu composto* prima *della nuova edizione del Messale, e solo per una svista inserito senza il necessario avvertimento che ora, giusta le nuove Rubriche (Tit. VI, 1 e 4) la colletta imperata può sostituirsi all'orazione* ad libitum eligenda.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45.